

DECRETO DEL DIRIGENTE DELEGATO

Codifica adempimento L.R. 15/08 (trasparenza)

Ufficio Istruttore	<ul style="list-style-type: none">U. O. Coordinamento di Staff Area Affari Legali
Tipo materia	<ul style="list-style-type: none">Disciplina relativa al conferimento di incarichi a legali esterni mediante il sistema della c.d. short list di professionisti
Privacy	<ul style="list-style-type: none">NO
Pubblicazione integrale	<ul style="list-style-type: none">SI

N. 007 del 06.12.2023

del Registro Generale dei Decreti a firma dei Dirigenti Delegati dal Consiglio di Amministrazione dell'ARPAL PUGLIA.

Oggetto: Modifica del D.D.G. n. 155 del 25.10.2022 concernente la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a legali esterni, mediante il sistema della c.d. *short list* di professionisti, e conseguente modifica dello schema-tipo di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" nelle controversie in cui è parte L'ARPAL-PUGLIA.

Il giorno 06.12.2023 in Modugno, nella sede operativa dell'ARPAL-Puglia, Unità Operativa Coordinamento di Staff, sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario Istruttore Avv. Massimo Introna.

LA DIRIGENTE DELEGATA

Visti gli artt. 4 - 16 e 17 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto l'art. 7 della L.R. n. 29/2018 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL";

Visto l'art. 1 della L.R. n. 23 del 02.11.2022, pubblicata sul Boll. Uff. Reg. Puglia n. 119, suppl. del 03.11.2022, che ha modificato l'art. 9 della L.R. n. 29/2018 di "Istituzione dell'Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro – ARPAL";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 862 del 19.06.2023, pubblicata sul BURP n. 61 del 26.06.2023, che ha provveduto alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione dell'Arpal-Puglia;

Visto il D.D.G. n. 104 del 25.07.2022, recante "attribuzione di incarichi dirigenziali della durata triennale - assegnazione sedi di lavoro";

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 relativo al trattamento dei dati personali;

Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto il D.Lgs. n. 33/2013 in materia di *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*

Visto l'art. 56, comma 1, lett. h), del D. Lgs. n. 36/2023;

Vista la delibera n. 37 del 01.12.2023, del Consiglio di Amministrazione dell'ARPAL PUGLIA, che ha conferito all'Avv. Francesca Serpino, alla luce delle disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali introdotte dalla Legge n. 49 del 21.04.2023, la delega per la modifica del D.D.G. n. 155 del 25.10.2022, concernente la disciplina relativa al conferimento degli incarichi a legali esterni, mediante il sistema della c.d. short list di professionisti, e di modifica dello schema-tipo di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" nelle controversie in cui è parte l'ARPAL-Puglia.

PREMESSO CHE

- la Regione Puglia, con Deliberazione di Giunta n. 2848 del 20/12/2011, in attuazione delle novelle legislative in materia di professioni introdotte dall'art. 3, comma 5, lettera d), del D.L. n. 138 del 13/08/2011, convertito con L. n. 148 del 14/09/2011, e dall'art. 10, comma 12, della legge n. 183 del 12/11/2011, ha stabilito le nuove condizioni di conferimento degli incarichi legali esterni, approvando contestualmente un primo schema di convenzione tipo da sottoscrivere con il professionista all'atto del conferimento dell'incarico. Con la citata Deliberazione è stato recepito il principio della pattuizione preventiva dei compensi, da determinarsi sulla base dei parametri della complessità dell'incarico, dell'importanza dell'opera e, al minimo, del decoro della professione;
- il D.L. n. 1 del 24/01/2012, convertito con L. n. 27 del 24/03/2012, all'art. 9, comma 4, ha ribadito la necessità che il compenso sia pattuito al momento dell'incarico professionale, ponendo in capo al professionista l'onere di rendere noto al cliente il grado di complessità dell'incarico, fornendo tutte le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell'incarico e indicando i dati della polizza assicurativa per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale; ai fini della liquidazione in sede giudiziale del compenso del professionista, il citato art. 9, comma 1, rinvia ad apposito Decreto del Ministro della Giustizia, *medio tempore* intervenuto in data 20/07/2012 ed in vigore dal 23/08/2012 (D.M. n. 140/2012); i criteri fissati da tale provvedimento normativo, ancorché non direttamente applicabili nei rapporti tra professionista e cliente e sebbene riferiti alla sola liquidazione giudiziale dei compensi, hanno costituito un significativo riferimento su cui fondare, sia pure in via analogica, la predeterminazione dei compensi, come stabilito nella successiva D.G.R. n. 1985/2012;
- la citata D.G.R. n. 1985/2012 ha stabilito, per quanto qui di interesse ed applicabile, che il compenso venga predeterminato e pattuito attraverso la stipula di una nuova convenzione conforme allo schema allegato allo stesso provvedimento, con possibilità, all'atto del conferimento dell'incarico al professionista, di corrispondere un acconto, nella misura del 30% del compenso pattuito, oltre IVA e CPA, e un importo pari al contributo unificato, ove dovuto, rinviando alla liquidazione del saldo il rimborso delle spese vive documentate e senza possibilità di revisioni in aumento dei compensi concordati;
- successivamente, la Regione Puglia, con ulteriore Deliberazione di Giunta n. 469 del 27/03/2018 (*"Incarichi legali esterni. Art. 13-bis della L. 31.12.2012 n. 247. Integrazione alle DGR n. 2848 del 20.11.2011, n. 1985 del 16.10.2012 e n. 2697 del 14.12.2012"*), ha adeguato la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni al D.M. 55/2014 e s.m.i., nonché al principio dell'equo compenso di cui all'art. 13-bis della L. n. 247 del 31.12.2012, aggiunto dall'art. 19-quaterdecies della

legge di conversione n. 172 del 4.12.2017 e successivamente modificato in sede di legge di bilancio 2018, n. 205 del 27.12.2017; a tal fine, la Giunta Regionale ha stabilito:

- a) che il compenso da pattuire in sede di conferimento dell'incarico deve essere determinato applicando i parametri medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico, come previsti dal D.M. n. 55/2014 ed eventuali successivi decreti integrativi o modificativi, ragionevolmente decurtati del 50%;
 - b) che per gli incarichi di patrocinio conferiti ad avvocati del libero foro, a far data dalla entrata in vigore dell'art 19-quaterdecies della L. n. 172/2017, in ipotesi di liquidazione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione, a seguito di provvedimento giudiziale divenuto definitivo, spetti all'avvocato esterno la maggior somma tra l'importo pattuito nella convenzione di incarico sottoscritta e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente; in questa specifica ipotesi, il termine di conclusione del procedimento di liquidazione della maggior somma rispetto al compenso pattuito in convenzione decorre dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole;
 - c) l'integrazione dello schema-tipo di convenzione di incarico professionale con una clausola che specifichi che: *"A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'Ente regionale le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma decorre pertanto dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole"*; nello stesso schema-tipo di convenzione di incarico professionale deve essere previsto il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dai parametri vigenti.
- con Deliberazione n. 181 del 05/02/2019, la Giunta Regionale ha ravvisato la necessità di fornire ulteriori indicazioni di natura meramente ricognitiva dei contenuti della innanzi richiamata deliberazione n. 469/2018, con riferimento alle cause di valore indeterminabile e alle cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e s.m.i., nonché con riferimento alla novella introdotta dall'art. 4, comma I-bis, del D.M. n. 55/2014; più specificamente ha stabilito che:
1. per le cause di valore indeterminabile di cui all'art. 5, comma 6, D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. l'onorario è determinato con l'applicazione dei seguenti parametri:
 - ordinaria importanza - complessità bassa - valori medi dello scaglione da € 26.000 a € 52.000 decurtati del 50 % ex DGR n. 469/2018;
 - particolare interesse - complessità media - valori medi dello scaglione da € 52.000 a € 260.000 decurtati del 50% ex DGR n. 469/2018;
 - particolare o straordinaria importanza - complessità alta - per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, valori medi dello scaglione da € 260.000,00 a € 520.000,00 decurtato del 50% ex DGR n. 469/2018;
 2. per le cause di valore determinato superiore ad € 520.000,00 di cui all'art. 6 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si applica l'incremento percentuale indicato nel D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. (30%), ferma restando la decurtazione del 50% ex DGR n. 469/2018;
 3. nei giudizi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale e al Consiglio di Stato, ove siano proposti motivi aggiunti, è riconoscibile l'ulteriore compenso relativo alla sola fase introduttiva applicando i medesimi criteri di cui alla D.G.R. n. 469/2018;

4. nell'ipotesi di attività giudiziale penale, tra gli incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Amministrazione di cui all'art. 4 della Convenzione, non rientrano i procedimenti penali in cui il professionista esterno già difenda l'imputato e l'Amministrazione si sia costituita parte civile successivamente alla richiesta di rinvio a giudizio da parte del P.M., per mezzo di altro difensore.
- con la Deliberazione n. 25 del 02.09.2019 del Commissario Straordinario dell'ARPAL-Puglia è stata recepita la disciplina regionale di cui alla D.G.R. n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. n. 181/2019, costituendo questa, il riferimento economico nella valutazione comparativa dei professionisti ai quali sarà richiesta un'offerta; detta Deliberazione disponeva di fare proprio anche lo schema-tipo di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" approvato con la D.G.R. n. 1985/2012 ed emendato dal punto 2, lett. d), e), del dispositivo della D.G.R. n. 469/2018, opportunamente adattato e adeguato all'Agenzia.

Considerato che:

- il D.D.G. n. 155, del 25.10.2022, ha modificato e integrato la D.C.S. n. 25 del 02.09.2019 prevedendo espressamente, per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ex art. 445-bis c.p.c., che al professionista esterno incaricato fosse riconosciuto un compenso in misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico;
- tale modifica era stata introdotta in considerazione del fatto che il riconoscimento del requisito sanitario di invalidità, utile ai fini dell'iscrizione negli elenchi per il collocamento mirato, è affidato ad Organismi tecnici appositamente costituiti e l'Agenzia non ha alcun ruolo nella fase di accertamento e/o riconoscimento delle condizioni sanitarie di disabilità;
- con l'approvazione del D.D.G. n. 155 del 25.10.2022 era stata altresì disposta la modifica dello schema-tipo di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza";
- a seguito della pubblicazione dell'Avviso per la formazione di un nuovo elenco di Avvocati esterni, approvato con la D.D. n. 469 del 06.06.2023, l'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce, con pec del 03.07.2023, richiamando le disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali di cui alla Legge n. 49 del 21.04.2023, denunciava:
 - la contrarietà alla legge della previsione di un compenso in misura fissa per i procedimenti ex art. 445-bis c.p.c. in luogo dell'applicazione dei parametri stabiliti dal D.M. n. 55/2014 e s.m.i. in ragione del valore della controversia e dell'attività svolta dal professionista;
 - la contrarietà alla legge della previsione per il professionista della possibilità di richiedere un solo acconto sul compenso, nel corso del giudizio, in misura pari al 30% del compenso pattuito;
 - la contrarietà alla legge della previsione che obbliga il professionista a non azionare procedure monitorie in danno dell'Arpal-Puglia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.

Valutato che le osservazioni mosse dall'Ordine degli Avvocati presso la Corte di Appello di Lecce sono corrette e condivisibili.

RITENUTO, pertanto, di procedere

- alla modifica della disciplina relativa al conferimento degli incarichi ai legali esterni adottata con la D.C.S. n. 25 del 02.09.2019, di recepimento della D.G.R. Puglia n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. Puglia n. 181/2019, e modificata ed integrata con il D.D.G. n. 155 del 25.10.2022;

- alla modifica dello schema-tipo di “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza”, recepito con la D.C.S. Arpal Puglia n. 25, del 02.09.2019 e modificato dal D.D.G. n. 155 del 25.10.2022.

Tutto ciò premesso e considerato, nel confermare l’applicazione della disciplina regionale di cui alla D.G.R. n. 469/2018, con le precisazioni di cui alla D.G.R. n. 181/2019, come recepita dalla D.C.S. n. 25 del 02.09.2019, con il presente provvedimento si provvede:

- alla modifica della disciplina relativa al conferimento degli incarichi di patrocinio e di servizi di consulenza legale a professionisti esterni, disponendo la soppressione della seguente disposizione del Decreto del Direttore Generale n. 155 del 25.10.2022: “Per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in ragione della particolare semplicità dell’attività di difesa richiesta, al professionista esterno incaricato, sia riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell’incarico”;
- alla modifica dello schema-tipo di “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza”, allegato al D.D.G. n. 155/2022, disponendo la soppressione del seguente periodo dell’art. 2, comma 3, “- in ragione della particolare semplicità dell’attività di difesa richiesta (accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.), è riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell’incarico”;
- alla modifica dello schema-tipo di “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza”, allegato al D.D.G. n. 155/2022, disponendo la soppressione del seguente periodo dell’art. 2, comma 5, “Sul predetto compenso l’ARPAL-Puglia potrà erogare, se richiesto, un acconto nella misura del 30% del compenso pattuito, comprensivo di spese generali e CNA ed IVA, se dovuta. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.” e la sua sostituzione con il seguente periodo “Sul predetto compenso l’ARPAL-Puglia potrà erogare, se richiesto, acconti, per singole fasi di giudizio, regolarmente concluse, in misura corrispondente all’attività effettivamente svolta e documentata, comprensivi del rimborso spese generali, CNA ed IVA se dovuta.”;
- alla modifica dello schema-tipo di “Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza”, allegato al D.D.G. n. 155/2022, disponendo la soppressione del seguente periodo dell’art. 4, comma 1, “- a non azionare procedure monitorie in danno dell’Arpal-Puglia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento”.

VERIFICA AI SENSI DEL GDPR 2016/679

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto, salve le garanzie previste dalla legge n. 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal GDPR 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione dei dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili; qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

COPERTURA FINANZIARIA

La presente deliberazione non comporta, allo stato, implicazioni di natura finanziaria, sia di entrata che di spesa, e dallo stesso non deriva alcun onere immediato a carico del Bilancio dell'Agenzia.

Si sottopone l'esito dell'istruttoria come sopra illustrata ed allo scopo si attesta:

- che il procedimento istruttorio affidato è stato espletato nel rispetto della vigente normativa nazionale e comunitaria e che il presente schema di decreto è conforme alle risultanze istruttorie;
- che il presente documento è stato sottoposto a verifica per la tutela dei dati personali secondo la normativa vigente e che è stato predisposto documento che deve essere utilizzato per la pubblicità legale;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, così come introdotto dalla L. 190/2012.

*Il Funzionario Istruttore
Avv. Massimo Introna*

LA DIRIGENTE DELEGATA

in esecuzione della delibera n. 37/2023 del Consiglio di Amministrazione di Arpal-Puglia

Vista l'istruttoria espletata

Ritenuto di dover provvedere in merito

DECRETA

per i motivi indicati in premessa e qui espressamente e integralmente richiamati per costituirne parte integrante ed essenziale:

- di modificare la disciplina del conferimento degli incarichi ai legali esterni disponendo la soppressione della seguente disposizione del Decreto del Direttore Generale n. 155 del 25.10.2022: "Per i procedimenti di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c., in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta, al professionista esterno incaricato, sia riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico.";
- di modificare, per l'effetto, lo schema-tipo di "Convenzione per incarico professionale e di rappresentanza" allegato al D.D.G. n. 155/2022, secondo il nuovo schema allegato sub "A" al presente provvedimento, disponendo:
 - la soppressione del seguente periodo dell'art. 2, comma 3, "- in ragione della particolare semplicità dell'attività di difesa richiesta (accertamento tecnico preventivo obbligatorio ex art. 445-bis c.p.c.), è riconosciuto un compenso nella misura fissa di € 750,00 (euro settecentocinquanta/00), oltre agli accessori di tariffa e di legge e al rimborso delle spese ragionevolmente sostenute e adeguatamente documentate per lo svolgimento dell'incarico";
 - la soppressione del seguente periodo dell'art. 2, comma 5, "Sul predetto compenso l'ARPAL-Puglia potrà erogare, se richiesto, un acconto nella misura del 30% del

compenso pattuito, comprensivo di spese generali e CNA ed IVA, se dovuta. Non potranno essere corrisposti ulteriori acconti in corso di causa.” e la sua sostituzione con il seguente periodo “Sul predetto compenso l’ARPAL-Puglia potrà erogare, se richiesto, acconti, per singole fasi di giudizio, regolarmente concluse, in misura corrispondente all’attività effettivamente svolta e documentata, comprensivi del rimborso spese generali, CNA ed IVA se dovuta.”;

- la soppressione del seguente periodo dell’art. 4, comma 1 “- a non azionare procedure monitorie in danno dell’Arpal-Puglia prima che sia trascorso un anno dalla regolare richiesta di pagamento.”;
- di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;
- di pubblicare il presente atto all'Albo pretorio online e nell'apposita sezione del sito istituzionale dell'ARPAL-Puglia ai sensi della normativa vigente.

Il presente provvedimento:

- viene redatto in unico originale e si compone di n. 7 (sette) facciate e di n. 1 Allegato “A” composto di n. 5 (cinque) facciate;
- non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dell’Agenzia trattandosi di semplice provvedimento di approvazione di atti amministrativi;
- sarà reso pubblico mediante pubblicazione all’Albo pretorio online, nonché nella sezione "Amministrazione trasparente" → "provvedimenti" → "provvedimenti dirigenti amministrativi”.

LA DIRIGENTE DELEGATA
Avv. Francesca Serpino

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE E DI RAPPRESENTANZA

(Cont. _____)

L'ARPAL-PUGLIA, con sede in Bari, Viale Luigi Corigliano n. 1, in persona del Dott./Avv. _____ nella sua qualità di Dirigente U.O. Coordinamento di Staff- Area Affari Legali, domiciliato presso la sede dell'Ente

e

l'Avv. _____, nato/a a _____ () il _____, con studio sito in _____ () alla Via _____ n. ____ c.f. _____ p.iva _____ PEC: _____.

PREMESSO

che le parti, come innanzi indicate, intendono con il presente atto disciplinare il rapporto di affidamento di incarico professionale per il contenzioso _____ in conformità a quanto statuito con la D.C.S. n. 25/2019, come integrata dal D.D.G. n. 155 del 25.10.2022 e modificato dal Decreto Delegato n. 007 del 06.12.2023, che il professionista officiato, con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di conoscere, approvare e recepire integralmente, compreso l'allegato.

Tanto premesso, si conviene e stipula quanto segue.

ART. 1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'ARPAL-Puglia affida all'Avv. _____, che accetta, l'incarico di rappresentarla e difenderla nel giudizio pendente innanzi al _____ proposta da/contro _____. L'incarico è conferito solo per il presente grado. Per gli eventuali ulteriori gradi della procedura l'Amministrazione si riserva di assumere specifica ed ulteriore determinazione.

ART. 2) DETERMINAZIONE DEL COMPENSO

Il compenso per le prestazioni professionali inerenti il presente incarico viene così pattuito, in applicazione di quanto stabilito dalla D.C.S. n. 25/2019, come integrata dal D.D.G. n. 155 del 25.10.2022 e modificato dal Decreto Delegato n. 007, del 06.12.2023.

In particolare, il valore della controversia viene convenzionalmente così stabilito:

di valore determinato in € _____

di valore indeterminabile - ordinaria importanza/complessità bassa da € 26.000,01 a € 52.000,00;

di valore indeterminabile - particolare interesse/complessità media da € 52.000,01 a € 260.000,00;

di valore indeterminabile - particolare/straordinaria importanza/complessità da € 260.000,01 a € 520.000,00;

di valore determinato superiore ad € 520.000,00 - € _____

Ai fini della stipula della presente convenzione, pertanto, viene fatta applicazione della relativa tabella dei parametri forensi di cui al D.M. Giustizia n. 55 del 10.03.2014 e ss.mm.ii., in relazione alle fasi dell'intero giudizio, nei valori medi decurtati del 50%.

L'incarico, dunque, viene conferito a fronte di un corrispettivo complessivo pari ad € _____ (di cui € _____ a titolo di compenso tabellare, € _____ per spese generali 15%, € _____ per CNA 4%, € _____ per IVA 22%, da dedurre € _____ per ritenuta d'acconto 20% su onorari e spese). Le ulteriori spese vive, ragionevolmente sostenute per lo svolgimento dell'attività (ad esempio: bolli, notifiche, registrazioni, ulteriore contributo unificato, spese postali, copie di atti, trasferte), saranno rimborsate, a seguito di formale richiesta e solo se adeguatamente documentate, restando escluse in ogni caso maggiorazioni percentuali o forfetarie.

Il pagamento del compenso avverrà solo al completamento della prestazione professionale, con la comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale del giudizio (sentenza, decreto di omologa, ordinanza). Sul predetto compenso l'ARPAL-Puglia potrà erogare, se richiesto, acconti per singole fasi di giudizio, regolarmente concluse, in misura corrispondente all'attività effettivamente svolta e documentata, comprensivi del rimborso spese generali, CNA ed IVA se dovuta.

La liquidazione della restante parte del compenso avverrà al completamento della prestazione professionale con la comunicazione all'Amministrazione dell'esito finale del giudizio (sentenza, decreto di omologa, ordinanza), in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione preventiva in relazione alle sole fasi processuali effettivamente espletate, previa verifica dell'attività effettivamente svolta dal professionista. Da tale importo verranno sottratti gli acconti versati. Ai sensi dell'art. 2233 del cod. civ., il professionista riconosce che la misura del compenso è adeguata all'importanza dell'incarico e al decoro della Professione e dichiara di essere integralmente soddisfatto.

A seguito di sentenza o altro provvedimento giudiziario favorevole, divenuto definitivo, recante la condanna della controparte a rifondere all'ARPAL-Puglia le spese di giudizio, spetta all'avvocato officiato la maggior somma tra l'importo pattuito in convenzione e quella liquidata dal Giudice in danno del soccombente, solamente ove quest'ultima risulti effettivamente recuperata ed introitata al bilancio dell'Ente. Il termine di conclusione del procedimento di liquidazione di tale maggior somma rispetto al compenso pattuito in convenzione decorre, pertanto, dalla data in cui è divenuto definitivo il provvedimento giudiziale favorevole.

ART. 3) MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Il Professionista è tenuto all'osservanza delle leggi, delle normative e dei principi giurisprudenziali che il caso richiede, in esecuzione delle leggi di settore e dell'obbligo deontologico di aggiornamento professionale. Il Professionista deve far pervenire all'ARPAL-Puglia la documentazione depositata a comprova dell'attività svolta ed informare prontamente l'Agenzia, a mezzo posta elettronica, anche certificata, degli atti processuali di particolare rilevanza (memorie proprie e di controparte, motivi aggiunti, provvedimenti del Giudice), nonché da questa informarsi dell'eventuale sopravvenienza di deliberazioni o atti amministrativi o circostanze che possano rilevare al fine della precisazione delle conclusioni o della discussione della causa.

Il Professionista è tenuto a richiedere la riunione dei giudizi aventi il medesimo oggetto.

ART. 4) OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA

Il Professionista si obbliga:

- a non accettare incarichi in contraddittorio con l'ARPAL-Puglia o con la Regione Puglia o nei quali l'Arpal-Puglia sia comunque interessata, oltre a dichiarare di non averne;
- a comunicare prontamente all'Arpal-Puglia l'insorgere di qualunque situazione di incompatibilità con l'incarico affidato prevista da norme di legge e dall'ordinamento deontologico professionale;
- a far osservare le stesse norme dagli Avvocati corrispondenti.

Il Professionista comunica gli estremi della propria assicurazione da RC professionale:

Compagnia: _____, numero di polizza: _____, data di scadenza _____, massimale € _____, e si impegna a tenere attiva una copertura assicurativa per tutta la durata dell'incarico.

Fatte salve le eventuali responsabilità di carattere penale e/o disciplinare, al verificarsi di una delle predette condizioni d'incompatibilità, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del cod. civ. e revocare il mandato conferito.

ART. 5) DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE

Il Professionista incaricato, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000

DICHIARA

- di non trovarsi in condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 32-*quater* del codice penale;
- di non trovarsi in condizioni di incompatibilità con l'espletamento del presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale e di non avere incarichi giudiziari in contraddittorio con l'Arpal Puglia o con la Regione Puglia o nei quali comunque l'Arpal Puglia sia interessata.

ART. 6) ONERI FISCALI

La presente scrittura è redatta in unico originale, è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, All. I.4, giusti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 28.07.2023 e sarà soggetta a trascrizione solo in caso d'uso.

Le spese di registrazione sono a carico della parte che la richiede.

ART. 7) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per l'effetto del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, con il presente atto l'Avv. _____ viene nominato per conto del titolare ARPAL-Puglia, "autorizzato" al trattamento dei dati

relativi al contenzioso affidato. L'Arpal Puglia informa che i dati forniti dall'Avvocato incaricato saranno trattati per le finalità connesse all'espletamento dell'incarico e non saranno oggetto di diffusione. La nomina ad "autorizzato" al trattamento avrà validità per il tempo di durata dell'incarico conferito e cesserà al completamento dell'incarico.

L'autorizzato è tenuto ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscenza durante l'esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosamente tutte le relative norme. In particolare, si impegna a:

- utilizzare i dati solo per finalità connesse allo svolgimento dell'attività oggetto del contratto, con divieto di qualsiasi altra utilizzazione;
- nominare per iscritto gli autorizzati al trattamento, fornendo loro le necessarie istruzioni;
- adottare tutte le idonee misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito o non conforme, nel rispetto delle disposizioni vigenti;
- di adottare tutte le misure di sicurezza previste dalle disposizioni vigenti, che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi;
- informare gli interessati, al momento della raccolta dei dati, sulle finalità della rilevazione e relativo titolare e sulla natura facoltativa o obbligatoria del conferimento dei dati;
- trasmettere tempestivamente i reclami degli interessati e le eventuali istanze del Garante.

ART. 8) NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si fa riferimento alle norme del codice civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Luogo e data _____

ARPAL PUGLIA
Dirigente U.O. Coordinamento di Staff
Area Affari Legali
Avv./Dott. _____

Avv. _____

Il presente contratto viene redatto in un unico originale e non è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 18, comma 10, D. Lgs. 36/2023 e dell'art. 1, comma 2, All. I.4, giusti chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 22/E del 28.07.2023.

Luogo e data _____

ARPAL PUGLIA
Dirigente U.O. Coordinamento di Staff
Area Affari Legali
Avv./Dott. _____

Avv. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del cod. civ. il Professionista dichiara di approvare specificamente gli articoli 2 (Determinazione del compenso), 3 (Modalità di espletamento dell'incarico), 4 (Obblighi del professionista).

Luogo e data _____

ARPAL PUGLIA

Dirigente U.O. Coordinamento di Staff

Area Affari Legali

Avv./Dott. _____

Avv. _____